



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
94	14/11/2017	50	2	2

L 689/81 LR 13/83 ORDINANZA INGIUNZIONE A xxxxxxxxx PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : F35891076872408170E23278858DF02CAAB75B30

Frontespizio Allegato : F11289BA19DEF4051B13130A2425CF2FA783E359

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la potestà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

- **che** la DGR n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- **che** In virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e riduzione oneri burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02. denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive.

Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che con DGR 249/2017 e con DPGR n. 177 del 10/05/2017 è stato conferito alla dottoressa Sabrina Beneduce l'incarico di responsabile della U.O.D. "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

VISTO il processo verbale di contestazione di infrazione amministrativa xxxxxxxxxxxxxx accertavano che presso l'attività commerciale di Genepesca ubicata in xxxxxxxxxxxxxx condotta dal titolare sig. xxxxxxxxxxxxxx veniva violato l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. nr. 109 del 1992 in quanto si rinvenivano esposti sul banco vendita alcuni prodotti alimentari privi di etichettatura cioè delle prescritte indicazioni di cui all'art. 3 del decreto D.Lgs. 109/92; tale violazione è sanzionata dall'art 18, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.500,00;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTI i DD. Lgs n° 109 del 27/01/92 e il n° 181 del 23/06/03; il Reg UE 1169/11 e la circolare MISE del 6 marzo 2015;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla notificazione delle infrazioni;

CONSIDERATO

- che il trasgressore sopra generalizzato non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta né di inoltrare nel termine di giorni 30 dalla contestazione memorie difensive avverso il verbale di cui sopra;

- che l'art. 3 del dlgs 109/92 sostituito in ultimo dal Reg UE 1169/11 ha previsto che sui prodotti preconfezionati è obbligatorio indicare una serie di informazioni necessarie per il consumatore e tutti i soggetti della filiera mediante etichettatura completamente visibile e non removibile.

- che ai sensi dell'articolo 18, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.500,00;

- che la circolare MISE 06/03/2015 ha evidenziato che nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, il raccordo tra le disposizioni del regolamento 1169/2011 dell'Unione Europea e quelle del D.Lgs. 109/1992 è assicurato sulla base dell'allegata tabella di concordanza;

- che si ritiene fondato l'accertamento della violazione di cui trattasi, tenendo presente ai fini della determinazione della sanzione le circostanze e le modalità delle infrazioni contestate;

- che si ritiene di poter confermare la sanzione di € 3167,00 corrispondente alla terza parte del massimo previsto per la violazione contestata;

PRESO ATTO della dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 9/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 resa in data 08/09/2017 dal funzionario dott. Francesco Adamo e dalla dirigente della U.O.D. 02 Sabrina Beneduce conservata nel fascicolo del procedimento;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal funzionario proponente e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

ORDINA

Al sig. xxxxxxxxxxxx titolare della società con partita xxxxxxxx obbligata in solido (art 6. legge 24-11-1981,4689), di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra la somma di € 3.167,00 che corrisponde alla terza parte del massimo previsto per la violazione contestata;

INGIUNGE

Al suddetto di versare la somma di € 3167,00 più € 6,00 per spese, alla Tesoreria Regionale sul c/c postale n° 21965181, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13 e di inviare copia del bollettino postale di versamento alla Regione Campania DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO UOD 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" o anche via e-mail all'indirizzo ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it;

DISPONE

- di accertare per effetto di quanto precedentemente ingiunto ed ai sensi ell'art.30 della LR n 7/2002, l'entrata di euro € 3173,00 su:

Titolo	Tipologia	Categoria	Codice UE	Ricorrente	Perimetro sanità	IV Piano Conti	Codice Gestionale SIOPE
3	30200	3020300	2	2	1	3.02.03.01.000	3.02.03.01.001

Dando atto che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica ai sensi delle circolari prot. num 908447 del 30/12/2015 e 10701 del 12/02/2016, l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione (art 3, 4° comma L. 07/08/1990, n. 241).

Il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza all'Ente che ha elevato verbale, alla D. G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50 13 01 Gestione delle entrate Regionali per la registrazione degli accertamenti, nonché notificato al trasgressore.

Il Dirigente della U.O.D. 50.02.02
Sabrina Beneduce